



Comune di Escalaplano

Provincia di Cagliari

Ufficio del Sindaco

Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 - 08043 Tel 07095410400 – fax 070 9541036

e-mail: sindaco@comune.escalaplano.ca.it

Prot. n. 500 del 30/01/2012 -

ORDINANZA N. 03 DEL 30/01/2012

Oggetto: prevenzione randagismo - istituzione anagrafe canina.

PREMESSO:

- **che** il territorio comunale è interessato dal fenomeno del randagismo dovuto all'abbandono dei cani, nonché al comportamento inopportuno di alcuni proprietari di cani detenuti nelle abitazioni o presso fondi rustici, i quali, omettendone la custodia, consentono che gli animali possano vagare liberamente sia nelle campagne che nel centro urbano, costituendo una condizione di pericolo per gli stessi cani, ma anche per l'incolumità di cose, persone e altri animali;
- **che** tale problematica deve essere affrontata con l'intento di assicurare agli animali condizioni di vita appropriate e, in ogni caso, i necessari interventi di cura e protezione a tutela della salute;
- **che** il fenomeno del randagismo costituisce un potenziale pericolo per la salute pubblica (anche come veicolo di diffusione di malattie a carattere zoonosico – leishmaniosi, leptospirosi, rickettiosi, echinococcosi, scabbia ecc.), per l'incolumità delle persone o di altri animali (aggressioni, morsicature, intralcio alla circolazione, incidenti stradali ecc.);
- **che**, al fine di arginare e prevenire il verificarsi delle problematiche anzidette, si ritiene necessario istituire l'anagrafe canina, identificando i singoli animali e i rispettivi proprietari;
- **che** occorre ottemperare alle prescrizioni della normativa nazionale in materia, nonché della specifica legge regionale e del relativo regolamento di attuazione, i quali prevedono l'istituzione dell'anagrafe canina presso il servizio veterinario della competente Azienda Unità Sanitaria Locale, alla quale devono essere iscritti tutti i cani presenti nel territorio regionale, tramite introduzione di microchip sottocutaneo (contenente in memoria un codice alfanumerico inalterabile, per l'identificazione di ciascun animale);
- **che** risulta, peraltro, che la gran parte dei Comuni, anche vicini, hanno già provveduto ad uniformarsi alla normativa in materia, svolgendo un lavoro che potrebbe essere in parte reso vano dall'inottemperanza di quei Comuni ancora non impegnati in una seria e corretta lotta al randagismo;

Visto il Testo Unico delle leggi Sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27 aprile 1934;

Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";

Visto il D.P.G.R. n. 1 del 04 marzo 1999, recante "Regolamento di attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali n. 21/1994 e 35/1996 sulla prevenzione del randagismo;

Vista la Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante "Norme di protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina", come modificata dalla Legge Regionale 01 agosto 1996, n. 35;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'art. 50 dello stesso Decreto;

Sentito il Servizio Veterinario competente, nonché il Responsabile del Servizio Tecnico e di Polizia Locale;

ORDINA

1. **I proprietari o i detentori**, a qualsiasi titolo, di cani, residenti nel Comune di Escalaplano o che vi dimorano per un periodo superiore a 90 giorni, devono obbligatoriamente provvedere alla identificazione e alla iscrizione degli animali presenti nel territorio comunale all'anagrafe canina regionale.
2. **A tale adempimento**, in sede di prima applicazione del presente provvedimento, gli stessi soggetti di cui al punto precedente devono adempiervi a decorrere dal 01 febbraio 2012 ed entro i tre mesi successivi. Pertanto, l'iscrizione all'anagrafe canina per tutti i cani presenti nel territorio di questo Comune, dovrà concludersi entro la data del 30 aprile 2012.
3. **I proprietari o i detentori** dei cani vi dovranno provvedere tramite il Servizio Veterinario dell'Azienda USL n. 8 di Cagliari, che assicura tale servizio gratuitamente o servendosi degli ambulatori veterinari privati, specificamente autorizzati, ma che notoriamente offrono tale servizio dietro pagamento di corrispettivo.
4. **L'iscrizione all'anagrafe canina** e l'identificazione saranno eseguite dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, nelle date e secondo gli orari che saranno stabilite per tutte le operazioni a tal fine necessarie. I locali destinati a tale scopo, nonché le date e gli orari stabiliti, saranno resi noti mediante pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio comunale, nel sito internet istituzionale, nonché nei diversi punti di affissione presso esercizi pubblici e commerciali.
5. **I proprietari o detentori** che per l'identificazione dei cani si avvarranno della struttura pubblica dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
 - attenersi al rispetto delle date e degli orari che saranno preventivamente concordati con l'Ufficio di Polizia Locale ed il Servizio Veterinario e delle quali sarà assicurata la necessaria diffusione;
 - condurre i cani al guinzaglio e, qualora si ravvisasse la necessità, munirli di museruola;
 - prestarsi, qualora si rendesse necessario, al contenimento dei cani durante l'intervento di applicazione del microprocessore;
 - munirsi di apposita paletta e sacchetto per la raccolta degli eventuali escrementi.
6. **Decorso il periodo di prima applicazione** e quindi, a far data dal giorno 01 MAGGIO 2012, i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, residenti nel territorio di questo Comune o qui dimoranti per un periodo di tempo superiore a 90 giorni, dovranno provvedere all'iscrizione dei propri cani all'anagrafe canina regionale presso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL n. 8 di Cagliari, entro il termine di 10 giorni dalla nascita o dall'inizio del possesso. Nel caso di cuccioli tale termine potrà essere differito a discrezione del Servizio Veterinario competente, al quale i proprietari e i detentori dovranno comunque rivolgersi entro 10 giorni dalla nascita del cucciolo, in ragione delle considerazioni riportate nell'articolo 4, punto 4.1, dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 17/39 del 27/04/2010, recante direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione.
7. **I cani iscritti all'anagrafe** devono essere sottoposti all'identificazione mediante l'inoculazione di un microprocessore sottocutaneo e ad avvenuta identificazione, verrà rilasciato uno specifico libretto di iscrizione.
8. **Il proprietario o detentore** di un cane è tenuto a comunicare all'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, oltre alla nascita o all'acquisizione della proprietà, i seguenti eventi:
 - **furto o smarrimento** dell'animale iscritto all'anagrafe canina, il proprietario o detentore dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, per telefono entro 48 ore al numero dedicato per le emergenze, confermando l'accaduto in forma scritta entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento;

Comune di Escalaplano – Ordinanza del Sindaco n. 3 del 30 gennaio 2012

- **morte dell'animale**, dovrà eseguirsi notifica scritta allo stesso Servizio Veterinario entro i successivi 15 giorni;
- **cambio di residenza del proprietario o del detentore**, tale modifica dovrà essere comunicata per iscritto entro trenta giorni dalla data di variazione anagrafica. La comunicazione deve essere fatta alla ASL di provenienza che, se diversa da quella di destinazione, trasmette la variazione a quest'ultima per via informatica;
- **cessione di proprietà**, deve essere comunicata entro quindici giorni. La comunicazione per l'aggiornamento è effettuata a cura del proprietario cedente, che notifica l'evento alla ASL. Anche in questo caso la variazione sarà univoca, mediante notifica per via informatizzata alla ASL di destinazione.

Per tutti gli adempimenti sopra richiamati gli interessati dovranno utilizzare la modulistica predisposta dal competente Servizio Veterinario, approvata con delibera della Giunta Regionale n. 17/39 del 27/04/2010.

- 9. I proprietari e i detentori** dei cani devono provvedere alla custodia degli stessi animali, che non possono essere lasciati incustoditi o in stato di abbandono, né liberi di vagare incontrollati nel centro urbano o nelle altre zone del territorio comunale.
- 10. I cani potranno** essere condotti negli spazi pubblici o aperti al pubblico a condizione che siano custoditi e condotti da persona adulta, in grado di controllarne i movimenti, muniti di museruola, collare rigido o a maglia metallica e guinzaglio, aventi caratteristiche e consistenza tali da impedire all'animale di mordere o di essere pericoloso per l'altrui incolumità. Chiunque accompagni un cane in uno spazio pubblico o aperto al pubblico, oltre a rispettare le condizioni indicate per la sicurezza e l'incolumità di persone, cose e altri animali, dovrà obbligatoriamente munirsi di contenitore e paletta per la raccolta degli escrementi prodotti dagli stessi animali, evitando che questi restino depositati negli spazi pubblici e nelle pubbliche strade.
- 11. Nel territorio comunale** è fatto divieto di introdurre, allevare, riprodurre e detenere cani cuccioli o adulti appartenenti alle seguenti razze: "pitbull", "american staffordshire terrier", "fila brasiliero", "rottweiler", "dogo argentino" o animali derivati da incroci fra le anzidette razze vietate.
- 12. Ai proprietari o detentori** a qualsiasi titolo di cani, che si rendessero responsabili di omissioni o inadempienze, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia ed in particolare:
 - ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.R. n. 21/1994, l'omessa iscrizione all'anagrafe canina è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 a € 516,46;
 - ai sensi dell'art. 12 comma 1 della medesima Legge Regionale, chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 a € 516,46;
 - per l'inosservanza delle altre disposizioni contenute nella presente Ordinanza, qualora non trovino applicazione specifiche disposizioni normative sanzionatorie, sarà applicata la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 300,00, commisurata all'entità della violazione.
- 13. Nei casi di comprovata necessità**, gli organi di vigilanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini della confisca e al ricovero presso strutture messe a disposizione dalle associazioni animaliste. Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e di cui al capo II° del D.P.R. 22 luglio 1982 n. 571.

DEMANDA E DISPONE

- **Il Servizio Veterinario** della Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, dovrà attivare tutte procedure e adempimenti connessi alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, con particolare riferimento alla costituzione e al successivo aggiornamento dell'anagrafe canina.
- **Gli Istruttori di Vigilanza della Polizia Locale** dovranno assicurare il supporto e la collaborazione necessaria al competente Servizio Veterinario in tutte le fasi del procedimento, concordare e notificare agli interessati le date e gli orari previsti per la registrazione e l'identificazione dei cani, informare compiutamente i proprietari e i detentori di cani interessati dalla presente disposizione, collaborare ed adempiere a tutte le disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale anche nella sua veste di responsabile di procedimento per il randagismo, assicurare il rispetto di tutte le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché di quanto altro disposto dalla normativa correlata.
- **Il Responsabile del Servizio Tecnico comunale**, dovrà individuare, in accordo con il Servizio Veterinario, e mettere a disposizione i locali e gli spazi occorrenti per le operazioni di registrazione e identificazione degli animali, fornendo, inoltre, quanto necessario per il completamento di tutte le operazioni, se di competenza di questa Amministrazione. Lo stesso Responsabile, per assicurare maggiore incisività nell'azione di prevenzione del randagismo dovrà dotare la Polizia Locale di apposito apparecchio per la lettura del microchip e dovrà provvedere alla stipula di apposita convenzione con idonea struttura per la custodia dei cani.
- **Il Comandante della locale Stazione Forestale** e di Vigilanza Ambientale, che riceve la presente per competenza, è incaricato di far osservare le disposizioni ivi impartite.
- **Il Comandante della Stazione dei Carabinieri** di Escalaplano, che riceve la presente per competenza, è incaricato di far osservare le disposizioni ivi impartite.
- **La presente Ordinanza è trasmessa** in copia a tutti i soggetti interessati alla sua attuazione e ad assicurarne l'osservanza, nonché, per opportuna conoscenza e informazione: ai sig.ri Prefetti di Cagliari e di Nuoro, presso i rispettivi Uffici Territoriali del Governo.

INFORMA

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Escalaplano, nel sito internet istituzionale ed è trasmessa, per le pubblicazioni di competenza, al Servizio Veterinario della ASL n. 8 di Cagliari. La stessa sarà divulgata anche tramite specifico avviso pubblico e sul display luminoso di questo Comune, per darne ampia informazione alla popolazione e a tutti i soggetti interessati.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- **Giurisdizionale** al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- **Straordinario** al Capo dello Stato, nel termine 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Dalla residenza Municipale, li 30 gennaio 2012

IL SINDACO
Marco Lampis